

REGOLAMENTO DEL POGRAMMA
“OBBLIGAZIONI CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA S.P.A. ZERO COUPON “

Il presente regolamento quadro (il “**Regolamento**”) disciplina i titoli di debito (le “**Obbligazioni**” e ciascuna una “**Obbligazione**”) che Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. (l’**Emittente**”) emetterà, di volta in volta, nell’ambito del programma di emissioni obbligazionarie denominato “Obbligazioni Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A Zero Coupon” (il “**Programma**”).

Le caratteristiche specifiche di ciascuna delle emissioni di Obbligazioni (ciascuna un “**Prestito Obbligazionario**” o un “**Prestito**”) saranno indicate in documenti denominati “Condizioni Definitive”, ciascuno dei quali riferito ad una singola emissione.

Le Condizioni Definitive relative ad un determinato Prestito Obbligazionario saranno messe a disposizione del pubblico presso la propria Sede in Ravenna, le proprie filiali, nonché sul proprio sito internet www.lacassa.com entro il giorno antecedente l’inizio del Periodo di Offerta relativo a tale Prestito.

Il regolamento di emissione del singolo Prestito Obbligazionario sarà dunque costituito dal presente Regolamento unitamente a quanto contenuto nel paragrafo 2 (“**Descrizione degli strumenti finanziari offerti al pubblico**”) delle Condizioni Definitive di tale Prestito.

Art. 1 Importo e titoli.

In occasione di ciascun prestito, l’Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive l’ammontare totale del Prestito (l’**Ammontare Totale**”), espresso in Euro, il numero totale di Obbligazioni emesse a fronte di tale Prestito e il valore nominale di ciascuna Obbligazione (il “**Valore Nominale**”).

Il prestito obbligazionario sarà accentrato presso la Monte Titoli S.p.A, in regime di dematerializzazione previsto dall’articolo 28 , comma 1, del D.Lgs 24 giugno 1998, n. 213, di cui al regolamento di attuazione adottato con Delibera CONSOB n. 11768 del 23 dicembre 1998, pubblicata sulla G.U. del 30.12.1998.

Art. 2 Prezzo di emissione.

Il Prestito è denominato in Euro. Il prezzo, espresso in termini percentuali rispetto al Valore Nominale, a cui verranno emesse le Obbligazioni (il “**Prezzo di Emissione**”) sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

Art. 3 Periodo di Offerta.

La sottoscrizione delle Obbligazione potrà avvenire esclusivamente nel periodo di offerta (il “Periodo d’Offerta”) la cui durata sarà indicata nelle Condizioni Definitive del singolo Prestito.

Nel corso del Periodo di Offerta, gli investitori potranno pertanto sottoscrivere un numero di Obbligazioni non inferiore ad una o al maggior numero indicato nelle Condizioni Definitive (il “Lotto Minimo”). Le richieste di sottoscrizione saranno soddisfatte secondo l’ordine cronologico di prenotazione ed entro i limiti dell’importo massimo disponibile.

Qualora, prima della data di chiusura del Periodo di Offerta, le richieste raggiungessero l’Ammontare Totale, l’Emittente procederà alla chiusura anticipata dell’offerta e sospenderà immediatamente l’accettazione di ulteriori richieste.

La chiusura anticipata sarà comunicata al pubblico con apposito avviso pubblicato sul sito internet dell’Emittente, esposto presso tutte le filiali e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.

Art. 4 Godimento e scadenza.

Le Obbligazioni saranno emesse con termini di durata che potranno variare, di volta in volta, in relazione al singolo Prestito.

Nelle Condizioni Definitive sarà indicata la data a far corso dalla quale le Obbligazioni incominciano a produrre interessi (la “**Data di Godimento**”) e la data in cui le Obbligazioni cessano di essere fruttifere (la “**Data di Scadenza**”).

Art. 5 Interessi.

Il tasso di interesse (il “**Tasso di Interesse**”) al lordo delle imposte, corrisponde alla differenza tra il valore nominale ed il prezzo di emissione. E’ determinato applicando al prezzo di emissione un tasso di interesse fisso per tutta la durata del prestito. Il tasso di interesse applicato alle obbligazioni è pari al (*)% lordo annuo.

Il tasso di interesse netto è ottenuto applicando l’imposta sostitutiva vigente, attualmente pari al 12,50%

Per il calcolo del rateo d’interesse viene adottato il criterio 365/365 (giorni effettivi su giorni effettivi).

Art. 6 Rimborso.

Il rimborso verrà effettuato alla pari e in unica soluzione, senza alcuna deduzione per spese, a partire dalla Data di Scadenza. Qualora il pagamento del capitale cadesse in un giorno non bancario, lo stesso verrà eseguito il primo giorno lavorativo successivo. Le obbligazioni rimaste in circolazione diventeranno infruttifere dalla Data di Scadenza.

Art. 7 Luogo di pagamento.

Il pagamento delle cedole scadute ed il rimborso delle obbligazioni avrà luogo presso gli sportelli della Banca e presso gli altri intermediari autorizzati.

Art. 8 Termini di prescrizione e decadenza.

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data di rimborsabilità dei titoli.

Art. 9 Garanzie.

Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio dell'Emittente. Il rimborso del presente titolo non è coperto dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Art. 10 Regime fiscale. Agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni è applicabile - nelle ipotesi e nei termini previsti dal D.lgs 1/4/96, n.239, così come modificato dal D.lgs 21/11/97 n.461 - l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%. Alle eventuali plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso delle obbligazioni saranno applicabili le disposizioni di cui al citato D.lgs 461/97. Per eventuali successive variazioni si applicherà il regime fiscale previsto dalle disposizioni di Legge pro-tempore in vigore.

Art. 11 Foro Competente. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana e per ogni e qualsiasi controversia da esso derivante o da esso connessa si applica la giurisdizione italiana.

Art. 12 Comunicazioni. Tutte le comunicazioni dell'Emittente Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. agli Obbligazionisti verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla Legge, mediante avviso affisso nei locali della Banca.

Art. 13 Varie. Il possesso delle obbligazioni comporta la piena conoscenza ed accettazione di tutte le condizioni del prestito.

